



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 IN SEDUTA DEL 29/04/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 19:3030, nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.

Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO	Sindaco	Presente
SPERONI ALFREDO	Consigliere Anziano	Presente
BASSI ETHEL	Consigliere	Presente
VILLA FRANCESCO	Consigliere	Presente
DE PALMI CRISTINA	Consigliere	Presente
MANGHI MONICA	Consigliere	Presente
SETTI MAURIZIO	Consigliere	Presente
GOZZI VALENTINA	Consigliere	Presente
GALLI DANIELE	Consigliere	Presente
MANFREDI PAOLO	Consigliere	Presente
PESCARA ANDREA	Consigliere	Presente
CHIESI IVAN	Vice Sindaco	Presente
PATERLINI MAURIZIO	Assessore E	Presente
VILLA PAOLO	Assessore E	Presente
GUATTERI CARLA	Assessore E	Presente

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario, Angela Ficarelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 51 del 30/12/2015 "Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati – Approvazione", con la quale sono state confermate, anche per l'anno 2016, le delibere consiliari sottoriportate:

- Delibera Consiliare n. 23 del 25/07/2015 all'oggetto "Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2015";
- Delibera Consiliare n. 24 del 25/07/2015 all'oggetto "Aliquote e disciplina regolamentare dell'imposta Municipale Propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI)-Conferma per l'anno 2015";

RICHIAMATI ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari TASI:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- l'art.1, commi 639, 640, 669 e successivi, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato T.A.S.I.;
- l'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- l'articolo 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertito nella Legge n. 80/2014;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 27/12/2013 e le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 prevedono:

- all'articolo 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- all'articolo 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, l'aliquota massima della T.A.S.I. non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento.
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'articolo 13, comma 9 bis, del Decreto Legge n. 201 del 2011 e agli alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

RITENUTO di approvare ed adeguare il quadro delle aliquote e le discipline regolamentari del tributo sui servizi indivisibili TASI, come da prospetto sotto esposto, dando atto che le stesse risultano modificate nelle disposizioni in contrasto con le novità intervenute per effetto della Legge di stabilità 2016, con particolare riferimento all'esenzione per le abitazioni principali ed equiparate:

Allegato A) Aliquote e disposizioni regolamentari TASI

PROSPETTO ALIQUOTE 2016

<u>1,00 mille</u>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, alla Legge 26.2.1994, n. 133.</p> <p>(presentare, pena decadenza, entro il 31/12 di ogni anno, apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio tributi)</p>
<u>2,5 per mille</u>	<p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili</p> <p>(si ricorda che è obbligatoria la dichiarazione IMU)</p>
TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE NON INSERITE NEL PROSPETTO NON SONO SOGGETTE A TASI.	

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura predetta (90%)

Art. 4 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

Art. 5 - Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore);

Art. 6 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

Art. 7 - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art. 8 - Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Scadenza TASI

Le scadenze sono regolamentate dalla normativa di riferimento.

Per il 2016 le scadenze sono le seguenti:

	ACCONTO (o versamento intera imposta)	SALDO
TASI	16 Giugno 2016	16 Dicembre 2016

VERSAMENTO MINIMO

Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore);

VISTI:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/03/2016, n. 55, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97;
- a norma dell'art. 1, comma 688, della L.n. 147/2013, l'invio delle delibere Tasi deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno;

ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo" delle funzioni di gestione dei tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;

RICHIAMATO in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: "*Il Responsabile dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....*";

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 12 del 18/02/2016, all'oggetto: "Nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu – ICI – Tares e IUC (TARI-TASI-IMU)";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs 18.08.00 n.267 e successive modifiche;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.;

- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione Terra di Mezzo, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria dell'Unione Terra di Mezzo, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI n. 10 (Dieci) favorevoli, n. 0 (Zero) contrari e n. 1 (Uno) astenuto (Consigliere del gruppo "ORA O MAI PIU' LISTA CIVICA" Daniele Galli) resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (Undici) Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per l'anno 2016, le aliquote e le discipline regolamentari del Tributo sui servizi indivisibili TASI, confermando di fatto le stesse del 2015, come da allegato A) riportato in premessa, dando atto che le stesse risultano modificate nelle disposizioni in contrasto con le novità intervenute per effetto dalla Legge di stabilità 2016, con particolare riferimento all'esenzione per le abitazioni principali ed equiparate;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell' Economia e delle Finanze secondo le disposizioni normative in vigore;
3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio proponente a provvedere agli atti attuativi della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di procedere tempestivamente all'inserimento della presente delibera sul portale del Ministero dell'Economia e Finanze,

CON VOTI n. 10 (Dieci) favorevoli, n. 0 (Zero) contrari e n. 1 (Uno) astenuto (Consigliere del gruppo "ORA O MAI PIU' LISTA CIVICA" Daniele Galli) resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (Undici) Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

SINDACO

Maurizio Bottazzi

VICE SEGRETARIO COMUNALE

Angela Ficarelli